CAMERA DEI DEPUTATI N. 2893

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

Provvedimenti per lo sviluppo e la regolamentazione della pesca marittima

Presentato alla Presidenza il 26 aprile 1957

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge ha lo scopo di alleviare la difficile situazione nella quale versa attualmente la pesca nell'Adriatico a causa delle limitate zone di pesca e dell'onerosità dell'esercizio di essa, favorendo il trasferimento nelle acque del Tirreno dei motopescherecci che presentemente esercitano la pesca d'altura in Adriatico.

A tal fine il disegno reca una serie di provvidenze a favore degli armatori di motopescherecci, attualmente inscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e muniti di apparato motore di potenza superiore a 100 HPA, che trasferiscano i loro natanti in basi del Tirreno, cessando, nel contempo, di esercitare la pesca nell'Adriatico.

Tali provvidenze sono disposte:

nell'articolo 1, che concede un'indennità di trasferimento in ragione di lire 2 per HPA-miglio, allo scopo di compensare l'armatore delle spese vive (carburante, ecc.) sostenute per il trasferimento del motopeschereccio dall'Adriatico alla nuova base del Tirreno;

nell'articolo 2, che allo scopo di contribuire alle spese per l'impianto delle nuove basi tirreniche, concede per i primi due anni un'indennità annua di lire 4.000 per HPA;

nell'articolo 4, che prevede un particolare stanziamento di lire 600 milioni, nei due esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, in aumento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, allo scopo di concedere mutui per favorire il completamento ed il rinnovo delle attrezzature di bordo e di quelle a terra, nonché per l'acquisto di mezzi per il trasporto del pescato, sempre a favore degli armatori che eseguano il trasferimento di cui sopra.

L'articolo 3 è inteso ad evitare che i fini che la legge si propone vengano frustrati da nuove costruzioni di naviglio peschereccio di alto mare o dal ritorno nelle acque dell'Adriatico dei natanti che si siano trasferiti nel Tirreno, godendo delle provvidenze sopra illustrate. A tal fine detto articolo sancisce il divieto d'esercitare la pesca a strascico in Adriatico per tali natanti, per un periodo di cinque anni rispettivamente dalla data d'entrata in esercizio o di trasferimento.

Per frenare eventuali abusi lo stesso articolo prevede poi che le infrazioni a tale disposizione siano punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 e con il ritiro della licenza di pesca, che comporta praticamente il fermo del natante, per un periodo da uno a sei mesi.

L'articolo 5 prevede l'istituzione di un nuovo capitolo sul bilancio del Ministero della marina mercantile, con uno stanziamento annuo di 20 milioni di lire, a partire dall'eser-

cizio 1958-59, allo scopo di permettere a tale Ministero di contribuire, mediante campagne esplorative, alla ricerca di nuove platee di pesca, nonché di acquistare, a scopo sperimentale, nuovi macchinari, reti ed attrezzature da pesca e di compensare, con sovvenzioni, indennità, borse di studio, ecc., coloro che partecipino, a richiesta dell'Amministrazione, a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca.

Tali studi, ricerche ed esperienze, si sono dimostrati in pratica indispensabili ai fini di una coerente disciplina della pesca, atta a contenere lo sfruttamento del mare entro i limiti di produttività, superando i quali si perviene inevitabilmente, per il fenomeno della « sopra-pesca » al depauperamento delle specie ittiche.

L'articolo 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2. Tali oneri ammontano complessivamente a 460 milioni di lire, da erogarsi a fondo perduto, e sono ripartiti in tre esercizi finanziari a partire da quello 1957-58 fino a quello 1959-60. Di tale cifra 60 milioni costituiscono l'onere derivante dalla corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1, e 400 milioni l'onere del contributo di esercizio di cui all'articolo 2.

Gli stanziamenti suddetti sono stati calcolati in base alla previsione che circa 300 motopescherecci con apparato motore della potenza media di 150 HPA effettueranno il trasferimento. Il percorso medio dall'Adriatico al Tirreno è stato calcolato in 800 miglia.

A tali spese si aggiunge lo stanziamento annuo di 20 milioni previsto dall'articolo 5, nonché la somma destinata ad integrare il fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio (e che quindi, trattandosi di finanziamenti, è destinata ad essere recuperata dall'Erario) e che ammonta, per l'articolo 4, a 600 milioni, divisi in due esercizi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti, alla data del 31 marzo 1957, nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano, entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole dei compartimenti del litorale da Imperia a Reggio Calabria compreso ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni cinque, la propria base di armamento, è concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge, una indennità di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio.

Detta indennità sarà corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento.

ART. 2.

Agli armatori dei natanti di cui all'articolo 1 è inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 6, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data

del trasferimento, un contributo annuo di lire 4.000 per HPA, sempreché il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.

ART. 3.

Ai natanti ammessi ai benefici di cui ai precedenti articoli ed a quelli con apparato motore di potenza superiore a 100 HPA che entrino in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente legge è inibito per un periodo di anni cinque, rispettivamente, dalla data del trasferimento e da quella dell'entrata in esercizio, la pesca a strascico in Adriatico a nord della congiungente Brindisi (Le Pedagne)- punto Somona.

Le inosservanze della norma di cui al precedente comma sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000. La condanna importa il ritiro della licenza di pesca per un periodo da uno a sei mesi.

ART. 4.

È autorizzata a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'articolo 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere *b*), *d*) *f*) ed *h*) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, può essere effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.).

ART. 5.

A decorrere dall'esercizio 1958-59 è autorizzato uno stanziamento sul bilancio del Ministero della marina mercantile di lire 20 milioni per la ricerca di nuovi banchi di pesca mediante campagne esplorative, per l'acquisto di nuovi macchinari, reti ed attrezzatura da pesca allo scopo di sperimentarne il rendimento, la convenienza e l'adattabilità ai sistemi di pesca in vigore in Italia; per la spesa di detti esperimenti, per il pagamento di sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi a coloro che partecipino – a richiesta del Mi-

nistero della marina mercantile – a studi e ricerche nel campo della pesca e delle costruzioni navali per la pesca.

ART. 6.

Sul bilancio del Ministero della marina mercantile sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

1°) lire 15 milioni per l'esercizio 1957-58 e lire 45 milioni per l'esercizio 1958-59, per l'onere di cui all'articolo 1;

2°) lire 50 milioni per l'esercizio 1957-58, lire 150 milioni per l'esercizio 1958-59 e lire 200 milioni per l'esercizio 1959-60, per l'onere di cui all'articolo 2.

Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5 ed al presente articolo potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

ART. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni di cui all'articolo 6, punti 1°) e 2°), si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 623 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.